

DELIBERA N. 72/22/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA
VOLTE A DEFINIRE LA METODOLOGIA SPECIFICA PER LA VERIFICA
DELL'ESISTENZA DI POSIZIONI DI SIGNIFICATIVO POTERE DI
MERCATO LESIVE DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 51,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*direttiva sui servizi di media audiovisivi*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*direttiva sui servizi di media audiovisivi*), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il *codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTI gli “*Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2018/C 159/01)*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;



VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Tusmar*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Tusma*” o “*Testo Unico*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, come modificato, da ultimo dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020;



VISTA la delibera n. 71/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Consultazione pubblica sul nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

CONSIDERATO che l’articolo 43 del *Tusmar*, ora abrogato dal *Tusma*, prevedeva, al comma 2, che “*L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche*”;

CONSIDERATO che l’articolo 43 del *Tusmar*, ora abrogato dal *Tusma*, al comma 5, specificava che l’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni comunque lesive del pluralismo;

CONSIDERATO che il recente recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive europee che rinnovano il quadro regolamentare in materia di servizi di comunicazione elettronica e di servizi media audiovisivi ha modificato il quadro di riferimento entro cui si svolgono i procedimenti di analisi delle posizioni lesive del pluralismo;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 51 del *Tusma* sostituisce il testo dell’articolo 43 del *Tusmar*, prevedendo delle norme a tutela del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, ove è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del *Tusma*, “*L’Autorità, [...], procede ad istruttoria al fine di verificare l’esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo*”. Al fine di stabilire se una impresa od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità tiene conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, di una serie di criteri, quali: “[...] *livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l’Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale*” (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51 del *Tusma*, l’Autorità adotta un regolamento nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, ove disciplina i provvedimenti di cui al comma 6 del medesimo articolo, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione;

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento volto ad adottare le linee guida di cui all'articolo 51, comma 5, del *Tusma*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. È avviato il procedimento avente ad oggetto l’adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, di cui all'articolo 51, comma 5, del *Tusma*.

2. L'incarico di svolgimento del procedimento è affidato all'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Savini.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo, nonché per il tempo necessario allo svolgimento della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba